

ALLEGATO B

Elenco dei soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo: disposizioni generali concernenti requisiti, termini e modalità per l'inserimento e la permanenza nell'Elenco

1. Criteri e indirizzi per l'individuazione dei soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi sul territorio piemontese

Il Sistema regionale dei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo costituisce la cornice amministrativa di riferimento per la realizzazione delle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" di cui all'Art. 40 della Legge 32/2023 ("Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro"): con tali Misure si intende incentivare lo sviluppo di attività d'impresa e di lavoro autonomo sia mediante la concessione di contributi, sia con l'erogazione di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica.

In ragione delle peculiarità delle diverse categorie di attività economiche e delle loro complessità, i servizi di supporto si suddividono in due differenti tipologie, come da relativo Repertorio degli standard qualitativi:

- tipologia A "Servizi di supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo", così articolati:

A.1 "Analisi della fattibilità dell'idea imprenditoriale o di lavoro autonomo"

A.2 "Assistenza per la definizione del business plan/piano di attività"

A.3 "Tutoraggio post avvio dell'attività".

- tipologia B "Servizi di supporto alla creazione di start up innovative", così articolati:

B.1 "Analisi della fattibilità dell'idea imprenditoriale innovativa"

B.2 "Assistenza per la definizione del business plan/business model"

B.3 "Accompagnamento alla costituzione della start-up innovativa"

B.4 "Tutoraggio post avvio della start-up innovativa".

Per dare attuazione ai servizi di cui sopra è necessario istituire l'Elenco dei soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo, articolato in due sezioni:

- sezione A relativa ai soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo;
- sezione B relativa ai soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione di start-up innovative.

Tale Elenco intende ricondurre ad una medesima cornice e consolidare, dal punto di vista amministrativo, gli strumenti sperimentali che sono stati utilizzati per circa un decennio e che sono rappresentati dalle esperienze dell'"Elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese" (di cui alle D.G.R. n. 14-5751 del 07.10.2022, n. 20-8804 del 18.04.2019 e n. 20-3473 del 13.06.2016) e dell'"Elenco di soggetti specializzati nella realizzazione di servizi di sostegno alla creazione delle start up innovative sul territorio piemontese" (di cui alle D.G.R. n. 19-5831 del 21.10.2022 e n. 44-7787 del 30.10.2018).

Il nuovo Elenco contiene inoltre alcuni aggiornamenti significativi, opportuni fra l'altro per garantire un maggior raccordo dei servizi di supporto alla creazione d'impresa con le politiche attive del lavoro regionali.

Per tali motivazioni potranno erogare i servizi della tipologia A previsti dal Repertorio degli standard qualitativi:

- i soggetti già accreditati ai servizi al lavoro, secondo le vigenti disposizioni della Regione Piemonte, limitatamente al servizio A.1 ("Analisi della fattibilità dell'idea imprenditoriale o di lavoro autonomo"); senza presentazione di istanza di inserimento nella sezione A

dell'Elenco, i soggetti accreditati potranno erogare il servizio A.1 tenuto conto della corrispondenza fra il citato servizio e quanto definito dall'Allegato B del Decreto Ministeriale 4/2018 (Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale) per il LEP O "Supporto all'autoimpiego". I provvedimenti di sospensione, decadenza, annullamento, revoca dell'accreditamento ai servizi al lavoro comportano automaticamente per tali operatori i medesimi effetti anche rispetto alla possibilità di erogare il servizio A.1;

- i soggetti privati che saranno inseriti nella sezione A dell'Elenco secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti descritti nel presente allegato, per erogare i servizi A.2 e A.3 nel territorio regionale.

I soggetti specializzati nella tipologia B (servizi di supporto alla creazione di start up innovative) sono gli incubatori di start up innovative certificati (a norma dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con la l. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.) che, secondo le modalità e i requisiti descritti nel presente allegato, potranno erogare la totalità dei servizi (B.1, B.2, B.3 e B.4) nel territorio regionale e che verranno pertanto inseriti nella sezione B dell'apposito Elenco.

L'attuazione dei servizi regionali dovrà avvenire nel rispetto del Repertorio degli standard qualitativi fissati ed in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione.

L'attuazione dei servizi regionali inoltre avverrà secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dalla Giunta, con appositi provvedimenti di indirizzo, distinti per ciascuna delle due tipologie di servizio, e con i quali potrà essere prevista l'assegnazione di risorse pubbliche, anche di derivazione nazionale e comunitaria, per la realizzazione dei servizi medesimi. Tenuto conto del completamento del processo che ha portato alla gestione unitaria dei servizi in capo alla Regione Piemonte, i servizi che verranno finanziati saranno rivolti e dovranno essere erogati per tutto il territorio regionale, al fine di assicurare un'offerta diffusa e capillare, caratterizzata da standard qualitativi uniformi, in cui è garantita la centralità degli aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi nel proprio percorso di accompagnamento.

2. Elenco dei soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa e al lavoro autonomo: disposizioni comuni alle sezioni A e B dell'Elenco

L'Elenco dei soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa e al lavoro autonomo è articolato in due sezioni:

- sezione A relativa ai soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo;
- sezione B relativa ai soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione di start-up innovative.

Tale Elenco riporta, con valenza ricognitiva, i soggetti con competenze per erogare i servizi e le attività indicate al paragrafo 1.

Per entrambe le sezioni dell'Elenco i soggetti sono inseriti sulla base del possesso di requisiti soggettivi e di criteri specifici, incentrati anzitutto sulle competenze, conoscenze e capacità del soggetto e delle figure professionali ad esso afferenti, al fine di garantire il rispetto delle pre-condizioni di erogazione dei servizi, stabilite nel Repertorio degli standard qualitativi dei servizi.

Per entrambe le sezioni dell'Elenco i requisiti per l'inserimento sono pertanto improntati, sulla base di proporzionalità, sana gestione finanziaria e corretta esecuzione, ai seguenti criteri generali:

- a. caratteristiche generali (giuridiche e economico-finanziarie);
- b. competenze professionali e amministrative;
- c. esperienze maturate nei servizi in oggetto;
- d. sede e capacità logistiche.

Per ogni sezione dell'Elenco i requisiti relativi a ciascun criterio sono declinati in sotto-criteri specifici, che tengono conto delle diverse peculiarità dei servizi (vedasi paragrafi 3 e 4).

Nell'ambito di ciascun criterio, per ognuno dei requisiti e sotto-requisiti specifici, la Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro provvederà ad

individuare con apposito provvedimento: le fasi e le modalità del controllo, le evidenze del controllo, sia per l'inserimento in Elenco, sia per la verifica in itinere del mantenimento dell'inserimento stesso.

È possibile presentare istanza per l'inserimento in una o in entrambe le sezioni dell'Elenco nel rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

Non possono essere inserite in Elenco le associazioni temporanee di soggetti o altre forme di partenariato, reti o raggruppamenti privi di personalità giuridica.

2.1 Gestione dell'Elenco

La gestione dell'Elenco è demandata alla Direzione regionale Istruzione e Diritto alla Studio Universitario, Formazione e Lavoro che provvede per ciascuna sezione:

- a. alla definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione di istanza di inserimento; ciascuna domanda deve essere corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici previsti per la relativa sezione (di cui ai successivi paragrafi 3 e 4);
- b. alla raccolta delle domande di inserimento, distinte per sezione;
- c. all'istruttoria delle stesse;
- d. all'effettuazione dei pertinenti controlli;
- e. all'adozione dei provvedimenti relativi all'inserimento in Elenco nella specifica sezione prescelta, come descritto al successivo paragrafo 2.2.

2.2 Modalità di inserimento in Elenco e provvedimenti collegati

I provvedimenti inerenti l'inserimento in Elenco sono:

- accoglimento della domanda di inserimento ;
- diniego della domanda
- sospensione dell'efficacia dell'inserimento;
- decadenza dell'inserimento;
- annullamento dell'inserimento;
- revoca dell'inserimento.

1. Accoglimento della domanda

Il procedimento per l'inserimento in Elenco si conclude entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, con un provvedimento di accoglimento e il conseguente inserimento del soggetto nella pertinente sezione dell'Elenco regionale, oppure con un provvedimento di diniego.

Il provvedimento di accoglimento con l'inserimento in Elenco viene comunicato attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale nonché mediante la pubblicazione dell'Elenco sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale.

Qualora la domanda risulti incompleta l'Amministrazione ne richiede il completamento, ovvero la trasmissione dei dati, dei chiarimenti, delle integrazioni e/o delle eventuali rettifiche necessari ai fini dell'istruttoria.

2. Diniego della domanda

Il provvedimento di diniego equivale al non accoglimento della domanda di inserimento in Elenco presentata. Il diniego è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi della vigente normativa sul procedimento amministrativo.

3. Sospensione dell'efficacia dell'inserimento

La sospensione dell'efficacia dell'inserimento (ex art. 21 - quater della Legge 241/1990 e s.m.i.) viene determinata nei casi di rilevanti inadempienze, irregolarità o difformità rispetto ai requisiti richiesti, nonché nel caso di segnalazioni da parte delle forze di polizia e/o dell'autorità giudiziaria che possano pregiudicare l'affidabilità del soggetto e/o l'erogazione delle attività finanziate, allorché tali inadempienze, irregolarità o scostamenti siano reputati come sanabili dall'Amministrazione.

L'atto che dispone la sospensione dell'efficacia dell'inserimento è comunicato al soggetto nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

L'efficacia dell'inserimento è sospesa per il tempo strettamente necessario a consentire la regolarizzazione della situazione del soggetto rispetto alle pertinenti disposizioni, entro i termini perentori stabiliti nell'atto di sospensione.

Il provvedimento di sospensione preclude al soggetto, fino a quando non venga ritirato, la possibilità di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette per l'affidamento dei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo.

La disciplina degli effetti della sospensione sulle attività in corso e/o su quelle da avviare è stabilita dalla Direzione a seguito dell'esame del singolo caso, avendo cura di tutelare l'interesse degli utenti.

4. Decadenza dell'inserimento

La decadenza dell'inserimento viene determinata:

- (a) in caso di gravi scostamenti rispetto ai requisiti richiesti per l'inserimento (così come descritti nel paragrafo 3 per la sezione A e nel paragrafo 4 per la sezione B) e secondo quanto indicato da successivo, apposito provvedimento di dettaglio in tema di effettuazione dei controlli;
- (b) qualora il soggetto reiteri inadempienze, irregolarità o difformità che abbiano già dato luogo ad un provvedimento di sospensione ai sensi del precedente comma 4;
- (c) nel caso di segnalazioni da parte delle forze di polizia e/o dell'autorità giudiziaria che possano gravemente pregiudicare l'affidabilità del soggetto e/o l'erogazione delle attività finanziate;
- (d) nell'ipotesi in cui il soggetto sospeso non produca quanto richiesto dall'Amministrazione o nel caso in cui quanto prodotto non sia valutato come sufficiente dall'Amministrazione;
- (e) a seguito di espressa rinuncia del soggetto all'inserimento in Elenco.

La decadenza comporta la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Il provvedimento di decadenza preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di inserimento per due anni, decorrenti dalla data in cui il provvedimento stesso è divenuto efficace. Tale limite è ridotto ad un anno nel caso la decadenza segua ad esplicita rinuncia del soggetto, manifestata prima dell'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dei punti a, b, c, d.

5. Annullamento dell'inserimento

L'annullamento dell'inserimento ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. viene determinato nei casi in cui il provvedimento amministrativo di accoglimento dell'inserimento sia stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Il provvedimento è adottato nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

6. Revoca dell'inserimento

La revoca dell'inserimento ai sensi dell'articolo 21 -quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i. viene determinata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di accoglimento dell'inserimento sia divenuto inopportuno (valutazione di merito) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il provvedimento è adottato nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

2.3 Verifica dei requisiti per l'inserimento in Elenco e successivi controlli

L'inserimento dei soggetti in Elenco è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 per la sezione A e al paragrafo 4 per la sezione B.

La Regione, a seguito della ricezione della domanda, effettua i controlli, anche in loco, inerenti alla documentazione presentata. Le evidenze a dimostrazione del possesso dei requisiti e le relative modalità di controllo sono dettagliate con determinazione dirigenziale.

Hanno rilevanza sul rilascio e sul mantenimento dell'inserimento anche le risultanze dei controlli effettuati da altri soggetti pubblici e Pubbliche Amministrazioni competenti, nel principio di non aggravamento del procedimento.

Ai fini del mantenimento dell'inserimento la Regione dispone ulteriori controlli in ufficio e verifiche presso le sedi dei soggetti inseriti nell'Elenco.

2.4 Durata e validità dell'inserimento in Elenco

L'inserimento nell'Elenco dei soggetti decade in caso di applicazione dei provvedimenti di cui al paragrafo 2.2.

Con cadenza annuale, la Regione provvede a riaprire i termini per presentare istanza di inserimento in Elenco da parte di nuovi soggetti, aggiornando altresì la composizione generale dell'Elenco in ragione di eventuali variazioni nel permanere dei requisiti in capo ai soggetti già inseriti.

La Regione provvede a verificare, con la periodicità e le modalità stabilite in successivo, apposito provvedimento di dettaglio in tema di effettuazione dei controlli, il mantenimento dei requisiti per la permanenza in Elenco.

3. Disposizioni specifiche della sezione A dell'Elenco

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 per i soggetti accreditati al lavoro (che potranno erogare il solo servizio A.1 senza istanza di inserimento nell'Elenco di cui al presente allegato), tutti gli altri soggetti privati – in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi successivi – potranno erogare i servizi A.2 e A.3 subordinatamente all'inserimento nella sezione A dell'Elenco relativa ai soggetti specializzati nel supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo. I soggetti accreditati al lavoro possono presentare istanza di inserimento alla sezione A dell'Elenco secondo le modalità e i requisiti descritti nel presente allegato, al fine di poter erogare anche i servizi A.2 e A.3.

3.1 Soggetti inseribili nella sezione A dell'Elenco

Possono essere inseriti nella sezione A dell'Elenco le imprese o loro consorzi, associazioni, fondazioni.

Le imprese devono essere iscritte nei rispettivi Registri presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente Paesi U.E..

Le associazioni riconosciute e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico a norma dell'art. 14 del Codice civile.

Le associazioni non riconosciute devono essere costituite con atto pubblico ed operare ai sensi degli art.li 36 e seguenti del Codice civile.

Secondo gli specifici criteri che saranno stabiliti dalla Giunta, i soggetti inseriti nella sezione A dell'Elenco potranno accedere, in raggruppamento con gli operatori accreditati ai servizi al lavoro, a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, per la concessione di sovvenzioni a progetti co-finanziati in particolare dal Fondo Sociale Europeo.

3.2 Requisiti minimi per l'inserimento nella sezione A dell'Elenco

L'inserimento nella sezione A dell'Elenco è rilasciato, con apposito provvedimento, ai soggetti in possesso dei requisiti riconducibili ai seguenti criteri e sotto-criteri:

Criterio a) "caratteristiche generali (giuridiche e economico-finanziarie)" che si articola nei seguenti sotto-criteri:

a.1) natura giuridica del soggetto: il soggetto deve appartenere ad una delle categorie di cui al paragrafo 3.1;

a.2) finalità statutarie uguali o coerenti rispetto ai servizi A.2 e A.3;

a.3) affidabilità economico-finanziaria: nei confronti del soggetto non deve essere dichiarata aperta una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, né alcun procedimento analogo disciplinato dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019 e s.m.i. o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; nei confronti del soggetto non deve altresì essere in corso un procedimento per l'accesso a tali procedure.

Il soggetto non deve essere destinatario di provvedimenti sanzionatori a causa di gravi inadempienze o irregolarità nei confronti dell'Amministrazione regionale;

a.4) regolarità circa gli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse: il soggetto non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione nazionale;

a.5) regolarità circa gli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali: il soggetto non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione nazionale o dello Stato in cui è stabilito;

a.6) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove applicabile;

a.7) per i soggetti che hanno la legale rappresentanza del soggetto:

- assenza di condanne passate in giudicato per reati quali definiti all'art. 57 della direttiva (UE) 2014/24;
- assenza di interdizione all'esercizio della carica;
- non avere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 9 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Criterio b) "competenze professionali e amministrative" che si articola nei seguenti sotto-criteri:

b.1) figure professionali con esperienza nei servizi in oggetto: il soggetto, a dimostrazione della propria capacità di fornire i servizi A.2.e A.3, dovrà avere:

- nel proprio organico almeno una figura professionale interna, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso delle capacità minime e delle conoscenze essenziali previste per i servizi A.2 e A.3: tale figura dovrà avere documentata esperienza di almeno 24 mesi nei 3 anni anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, in mansioni configurabili come quelle del "tutor";

- almeno due figure professionali (interne al soggetto o anche esterne al suo organico) con competenze specialistiche: tali figure dovranno avere documentata esperienza di almeno 24 mesi nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, in mansioni configurabili come quelle del "consulente specialistico";

b.2) presenza di un coordinatore dei servizi in oggetto: dovrà essere fornita evidenza della presenza di un coordinatore (interno al soggetto o anche esterno al suo organico), con funzione di supervisione, con esperienza documentata di almeno 24 mesi in progetti analoghi a quelli in oggetto;

b.3) presenza di un referente della gestione amministrativo-contabile: dovrà essere fornita evidenza della presenza di un referente della gestione amministrativo-contabile (interno al soggetto o anche esterno al suo organico) con esperienza documentata di almeno 24 mesi e con competenze professionali idonee a garantire il corretto espletamento delle procedure di gestione, rendicontazione e controllo a valere su fonti di finanziamento pubblico, in particolare del Fondo Sociale Europeo.

Criterio c) "esperienze maturate nei servizi in oggetto" che si articola nei seguenti sotto-criteri:

c.1) esperienza pregressa: il soggetto deve aver maturato un'esperienza di almeno 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, nella realizzazione di servizi di supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo conformi o analoghi al Repertorio degli standard qualitativi di cui alle schede A.2 e A.3; in particolare dovrà essere documentata la presenza delle relative "pre-condizioni professionali di erogazione dei servizi", nonché la realizzazione, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza, di business plan con struttura coerente a quella dettagliata nella scheda del servizio A.2;

c.2) esperienza in commesse pubbliche: nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento il soggetto deve aver realizzato, singolarmente o in partenariato con altri soggetti, almeno un progetto inerente i temi del supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo su commessa di enti pubblici.

Criterio d) "sede e capacità logistiche" che si articola nei seguenti sotto-criteri:

d.1) disponibilità di almeno uno "Sportello per la creazione d'impresa" nel territorio della Regione Piemonte: il soggetto deve dimostrare la disponibilità di uno "sportello" cioè di una sede operativa fissa o unità locale in cui possono essere svolti i servizi; qualora tale sede non sia di proprietà del soggetto richiedente, la disponibilità deve essere regolata con apposito contratto di locazione, sublocazione, comodato o di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti; tale

sede dovrà garantire la disponibilità di uno spazio per colloqui individuali allestito in modo da assicurare la riservatezza delle conversazioni;

d.2) presenza di attrezzature e materiali per l'erogazione dei servizi, anche a distanza: il soggetto deve disporre delle "pre-condizioni tecnico strutturali di erogazione dei servizi" di cui alle schede A.2 e A.3 del Repertorio degli standard qualitativi.

4. Disposizioni specifiche della sezione B dell'Elenco

4.1 Soggetti inseribili nella sezione B dell'Elenco

Possono essere inseriti nella sezione B dell'Elenco, i soggetti in possesso del requisito di "incubatore di start up innovative certificato" a norma dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con la l. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i che prevede "Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità".

Secondo gli specifici criteri che saranno stabiliti dalla Giunta, i soggetti inseriti nella sezione B dell'Elenco potranno accedere, singolarmente o in raggruppamento, a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, per la concessione di sovvenzioni a progetti co-finanziati in particolare dal Fondo Sociale Europeo.

4.2 Requisiti minimi per l'inserimento nella sezione B dell'Elenco

L'inserimento nella sezione B dell'Elenco è rilasciata, con apposito provvedimento, ai soggetti in possesso dei requisiti riconducibili ai seguenti criteri e sotto-criteri:

Criterio a) "caratteristiche generali (giuridiche e economico-finanziarie)" che si articola nei seguenti sotto-criteri:

a.1) natura giuridica del soggetto: il soggetto deve appartenere alla categoria di cui al paragrafo 4.1;

a.2) finalità statutarie uguali o coerenti rispetto ai servizi B.1, B.2, B.3 e B.4;

a.3) affidabilità economico-finanziaria: nei confronti del soggetto non deve essere dichiarata aperta una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, né alcun procedimento analogo disciplinato dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019 e s.m.i. o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; nei confronti del soggetto non deve altresì essere in corso un procedimento per l'accesso a tali procedure.

Il soggetto non deve essere destinatario di provvedimenti sanzionatori a causa di gravi inadempienze o irregolarità nei confronti dell'Amministrazione regionale;

a.4) regolarità circa gli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse: il soggetto non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione nazionale;

a.5) regolarità circa gli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali: il soggetto non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione nazionale o dello Stato in cui è stabilito;

a.6) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove applicabile;

a.7) per i soggetti che hanno la legale rappresentanza del soggetto:

- assenza di condanne passate in giudicato per reati quali definiti all'art. 57 della direttiva (UE) 2014/24;
- assenza di interdizione all'esercizio della carica;
- non avere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 9 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Criterio b) "competenze professionali e amministrative" che si articola nei seguenti sotto-criteri:

b.1) figure professionali con esperienza nei servizi in oggetto: il soggetto, a dimostrazione della propria capacità di fornire i servizi B.1, B.2, B.3 e B.4, dovrà avere:

- nel proprio organico almeno una figura professionale interna, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso delle capacità minime e delle conoscenze essenziali previste per i servizi di cui sopra: tale figura dovrà avere documentata esperienza di almeno 24 mesi nei 3 anni

anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, in mansioni configurabili come quelle del "tutor";

- almeno due figure professionali (interne al soggetto o anche esterne al suo organico) con competenze specialistiche: tali figure dovranno avere documentata esperienza di almeno 24 mesi nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, in mansioni configurabili come quelle del "consulente specialistico";

b.2) presenza di un coordinatore dei servizi in oggetto: dovrà essere fornita evidenza della presenza di un coordinatore (interno al soggetto o anche esterno al suo organico), con funzione di supervisione, con esperienza documentata di almeno 24 mesi in progetti analoghi a quelli in oggetto;

b.3) presenza di un referente della gestione amministrativo-contabile: dovrà essere fornita evidenza della presenza di un referente della gestione amministrativo-contabile (interno al soggetto o anche esterno al suo organico) con esperienza documentata di almeno 24 mesi e con competenze professionali idonee a garantire il corretto espletamento delle procedure di gestione, rendicontazione e controllo a valere su fonti di finanziamento pubblico, in particolare del Fondo Sociale Europeo.

Criterio c) "esperienze maturate nei servizi in oggetto" che si articola nei seguenti sotto-criteri:

c.1) esperienza pregressa: il soggetto deve aver maturato un'esperienza di almeno 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, nella realizzazione di servizi di supporto alla creazione di start-up innovative conformi o analoghi al Repertorio degli standard qualitativi di cui alle schede B.1, B.2, B.3 e B.4; in particolare dovrà essere documentata la presenza delle relative "pre-condizioni professionali di erogazione dei servizi", nonché la realizzazione, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, di business plan con struttura coerente a quella dettagliata nella scheda del servizio B.2;

c.2) esperienza in commesse pubbliche: nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento il soggetto deve aver realizzato, singolarmente o in partenariato con altri soggetti, almeno un progetto inerente i temi del supporto alla creazione di start-up innovative su commessa di enti pubblici;

c.3) legami con il mondo accademico e della ricerca pubblica: il soggetto deve dimostrare legami consolidati, nei 3 anni precedenti all'istanza, con Università ed Enti di ricerca pubblici del territorio piemontese.

Criterio d) "sede e capacità logistiche" che si articola nei seguenti sotto-criteri:

d.1) disponibilità di almeno uno "Sportello per la creazione d'impresa innovativa" nel territorio della Regione Piemonte: il soggetto deve dimostrare la disponibilità di uno "sportello" cioè di una sede operativa fissa o unità locale in cui possono essere svolti i servizi; qualora tale sede non sia di proprietà del soggetto richiedente, la disponibilità deve essere regolata con apposito contratto di locazione, sublocazione, comodato o di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti; tale sede dovrà garantire la disponibilità di uno spazio per colloqui individuali allestito in modo da assicurare la riservatezza delle conversazioni;

d.2) presenza di attrezzature e materiali per l'erogazione dei servizi, anche a distanza: il soggetto deve disporre delle "pre-condizioni tecnico strutturali di erogazione dei servizi" di cui alle schede B.1, B.2, B.3 e B.4 del Repertorio degli standard qualitativi.